



INTERROGAZIONE

Ordinaria a risposta orale in aula

N. 213

Distruzione di habitat prioritari e collegati nell'ex cava Cementir, Voltaggio (AL) durante i lavori della linea AC/AV Terzo Valico dei Giovi, in assenza di predisposte compensazioni ambientali.

Presentata dal Consigliere regionale:

SACCO SEAN (primo firmatario) 06/03/2020

Presentata in data 06/03/2020

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

OGGETTO: *Distruzione di habitat prioritari e collegati nell'ex cava Cementir, Voltaggio (AL) durante i lavori della linea AC/AV Terzo Valico dei Giovi, in assenza di predisposte compensazioni ambientali.*

Premesso che:

- da fonti giornalistiche, si apprende la denuncia di Legambiente relativa alla distruzione di un'area umida situata nell'ex cava Cementir, nel Comune di Voltaggio (AL), sito oggetto di riqualificazione ambientale attraverso il deposito dello smarino proveniente dai lavori della linea AC/AV Terzo Valico dei Giovi;
- domenica 2 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale delle aree umide, si è svolto un flash mob per denunciare la mancata tutela dell'area umida presso la ex Cava Cementir;
- sarebbe stato distrutto l'habitat prioritario 91E0 e degli habitat ad esso collegati, arbusteto ripariale 3240 e zona umida;
- in tali habitat trovavano dimora le seguenti specie: Rospo comune, Rana dalmatina, Rana temporaria, Rana verde maggiore, Tritone alpestre, Natrice viperina e Natrice dal collare.

Considerato che:

- la DGR del Piemonte n.6863 dell'11/12/2013 recante "*L.r. 30/1999. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi". Approvazione dell'Aggiornamento 2012.*", prendeva atto che nell'area della ex cava Cementir è ricompresa all'interno del SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Valutazione di Incidenza effettuata nel 2005, recepita nella Delibera CIPE 80/2006 e ripresa da parte dell'Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (Determinazione Direttoriale n. 165 del 28 ottobre 2013):

Prescrizione 12

12. Per quanto riguarda la succitata procedura di Valutazione di Incidenza espletata dall'Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, si prende atto del conseguimento dell'ottemperanza purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- *vengano adottate idonee misure di compensazione della sottrazione dell'habitat prioritario 91E0 e degli habitat ad esso collegati (arbusteto ripariale 3240 e zona umida) che ricostruiscano o migliorino tratti possibilmente compresi all'interno del SIC, in modo adeguato al valore intrinseco ed all'estensione delle porzioni sottratte; detti interventi dovranno essere condivisi con l'Ente Parco Capanne di Marcarolo, ente gestore del SIC in oggetto;*

[...]

- a carico di COCIV è stata espresso dall'Ente di gestione **giudizio di incidenza negativo** (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) per quanto concerne il progetto di “*Riqualificazione ambientale Vallemme*” presso il deposito DP 04, fatto che comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE, ovvero l'obbligo di provvedere a compensazioni ambientali nel contesto di Natura 2000, trattandosi di opere con dichiarazione di rilevante interesse pubblico;
- la Determinazione Direttoriale n. 165 del 28 ottobre 2013 dell'Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, ha disposto “*di considerare possibile conseguire l'ottemperanza alla deliberazione CIPE n. 80/2006 riguardo al progetto esecutivo denominato “Riqualificazione ambientale Val Lemme”, valutato nell'ambito del Piano di reperimento dei materiali litoidi per la tratta piemontese AC/AV “Terzo Valico dei Giovi”, considerata la necessità di provvedere all'adozione di opportune misure di compensazione a fronte del sussistere di un grado di incidenza significativo sul Sito da parte di interventi in progetto e ai fini dell'espletamento delle disposizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza, a condizione che vengano rispettate e attuate le prescrizioni individuate nell'allegato tecnico dell'Ente Parco [...]*”;
- nell'allegato della DD n. 165 di cui sopra, viene fornito un quadro sinottico di massima delle misure compensative, descrivendo nel dettaglio le tipologie di habitat su cui grava l'incidenza negativa:
 - All'interno del SIC - Aree individuabili all'interno della zona di riqualificazione ambientale ex cava Cementir: Habitat relativi alle tipologie di formazioni ripariali 91E0*, 32 40; habitat relativi a formazioni zone umide 6430, 7210; habitat di prateria 6230; 6210; 6410; 6510 (All. I Dir. 92/43/CEE)
 - Contesto afferente SIC/ZPS, bacino del torrente Lemme – Habitat relativi alle tipologie di formazioni ripariali: 91E0*, 3240 e fluviali: 3140; habitat relativi a formazioni di zone umide 6430, 7210 (All. I Dir. 92/43/CEE)
 - Contesto afferente SIC/ZPS, bacino del torrente Lemme – popolazioni di specie acquatiche (habitat torrentizi e zone umide) di cui All. II e IV Dir. 92/43/CEE.
- nel **2013** è stato creato il Tavolo tecnico di monitoraggio e applicazione delle compensazioni ambientali e delle complementarietà per il progetto “*Riqualificazione ambientale Vallemme*”. Il **13 febbraio 2014**, l'Ente Parco ha consegnato a COCIV il “*Documento di programma per la definizione degli ambiti procedurali e degli interventi*”, ovvero il documento di programma per la definizione degli ambiti procedurali e degli interventi, i quali costituiscono indirizzo procedurale al fine di adempiere alle fasi previste per l'individuazione delle compensazioni, ovvero un documento propedeutico per la predisposizione della proposta di osservazioni da parte di COCIV. Da allora nei tavoli che si sono susseguiti, l'Ente di gestione Aree protette Appennino Piemontese ha continuato a richiamare COCIV all'adempimento degli impegni sulle compensazioni (ovvero il rispetto della prescrizione 12 della DGR del Piemonte n. 6863 dell'11/12/2013.). L'ultimo tavolo risale al 20 marzo 2018. Dopodiché il silenzio fino alla denuncia della distruzione degli habitat;
- si apprende come l'11/02/2020 COCIV abbia trasmesso all'Ente lo “*Studio di fattibilità degli interventi compensativi*”. Da qui l'iter risulta ancora lungo in quanto le compensazioni devono

essere discusse concordate con l'Ente Gestore, al fine della piena ottemperanza al disposto di cui all'art.6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE.

Valutato che:

- già le linee Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE" del 2000, viene chiaramente definito che, per quanto riguarda le misure compensative, *"Il risultato deve di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al progetto è effettivo sul sito di cui si tratta[...]"* e ancora, come anche richiamato anche nel 2013 dall'Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (Determinazione n. 165 – Piano di reperimento dei materiali litoidi per la tratta piemontese AC/AV Terzo Valico dei Giovi - Osservazioni in merito all'incidenza sul ISC/ZPS Capanne di Marcarolo), *"In generale, un sito non dovrebbe essere colpito in modo irreversibile da un progetto prima che sia stata messa in atto la compensazione."*;
- la nuova "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" comunicata dalla Commissione Europea in data 21.11.2018 per la corretta Gestione dei Siti della rete Natura 2000, ribadisce con più forza i dispositivi, definendo che:

"Le misure compensative sono misure concepite specificamente per un progetto o un piano, in aggiunta ai normali obblighi derivanti dalle direttive Uccelli e Habitat. Queste misure mirano a compensare con precisione l'impatto negativo di un progetto sulle specie o sugli habitat interessati e vanno applicate come "ultima spiaggia", soltanto quando le altre misure di tutela garantite dalla direttiva sono esaurite ed è stato comunque deciso di prendere in considerazione un progetto/piano che presenta un impatto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000, o quando non si possa escludere un simile impatto."

- tra gli obiettivi delle misure compensative la Commissione indica che:

"In generale, un sito non dovrebbe essere influenzato in modo irreversibile da un progetto prima che sia messa in atto la compensazione. In alcuni casi, tuttavia, non è possibile rispettare questa condizione. La ricostituzione di un habitat forestale, ad esempio, può richiedere molti anni per garantire le stesse funzioni dell'habitat originario danneggiato da un progetto. Per questo occorre impegnarsi al massimo per garantire che la compensazione avvenga in anticipo e, se non è realizzabile nella sua interezza, le autorità competenti devono considerare un'eventuale compensazione supplementare per le perdite che si verificherebbero nel frattempo;"

"In linea di principio, il risultato delle misure compensative deve essere conseguito nel momento in cui si verifica il danno nel sito interessato. In determinate circostanze, che non consentono la piena realizzazione del risultato, è necessaria una compensazione supplementare per far fronte alle perdite provvisorie."

Ancora valutato che:

- negli elementi di risposta della Commissione Europea all'interrogazione della Eurodeputata Tiziana Beghin, inerente il rispetto della normativa europea in merito agli interventi previsti dai lavori del Terzo Valico nel SIC/ZPS "Capanne di Marcarolo", veniva evidenziato che:

“In caso vi sia prova di un’attuazione inadeguata di quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva Habitat sulla tutela dei siti Natura 2000, la Commissione provvederà a contattare le autorità italiane per verificare che la legislazione dell’UE venga applicata correttamente.”.

- nonostante ad oggi siano stati distrutti gli habitat prioritari presenti all’interno del sito (come conseguenza dell’abbancamento dello smarino nell’ex cava, che si connota come intervento di “riqualificazione ambientale del sito”, e come denunciato da Legambiente), non sono state ancora approvate idonee misure di compensazione.

INTERROGA

la Giunta Regionale e il Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte, per sapere:

- *se ritiene sia stata data attuazione in maniera adeguata all’articolo 6 della Direttiva Habitat e dei suoi principi fondanti circa le misure di compensazione.*

In caso ritenga non sia stata data attuazione in maniera adeguata all’articolo 6 della Direttiva Habitat, se ritenga necessario informare la Commissione Europea in merito.